

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI EX D.LGS 195 DEL 2005 – DIVERSA CONNOTAZIONE DELLA SPECIALE FATTISPECIE RISPETTO A QUELLA GENERALE PREVISTA NELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, SOTTO IL DUPLICE PROFILO DELL'ESTENSIONE DEL NOVERO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO E DEL CONTENUTO DELLE COGNIZIONI ACCESSIBILI.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., cittadino residente ad (.....), in data 4 luglio 2017 ha presentato alla Prefettura di una richiesta di accesso volta ad ottenere “copia dei Piani di Emergenza Esterni delle aziende ad alto rischio di incidente rilevante presenti sul territorio del Comune di e degli Elaborati Tecnici “Rischio di incidenti rilevanti (RIR) relativi al controllo dell’urbanizzazione o altra documentazione dalla quale si evinca la distanza minima prevista da ogni sito per ottenere il rilascio della concessione edilizia”

Qualificava la propria istanza quale richiesta di accesso alle informazioni ambientali ex Dlgs 195/2005. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla richiesta de qua, adiva nei termini la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che la speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.

Quanto all’individuazione delle informazioni accessibili il nostro ordinamento considera “informazione ambientale” qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 maggio 2014, n. 2557 ha precisato che "le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale".

La documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile come "informazione ambientale" ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005 ed appare altresì evidente il genuino interesse ambientale sotteso alla richiesta de qua attendendo le informazioni richieste alla tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute della collettività.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)